



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Rotella, via Umberto I n. 11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Giovanni Borraccini.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto e valore dell'appalto.

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Rotella.
2. Il servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.

3. In particolare, l'appalto ha per oggetto:

a) l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni – compresi i portatori di handicap che non necessitano di un particolare accompagnamento – frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale.

b) per il trasporto scolastico dei bambini delle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione comunale garantisce per la sorveglianza un accompagnatore in ogni pulmino.

4. Ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice, l'importo stimato dell'affidamento è pari ad € **45.000**, al netto dell'IVA, pari ad € **1,50** al chilometro.

La percentuale di ribasso offerta dalla Ditta aggiudicataria sarà applicata al costo chilometrico unitario.

5. Si specifica che nel presente affidamento sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari ad € **280,00** oltre IVA ed il Comune ha provveduto ad acquisire il DUVRI.

Art. 2 - Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida fermo restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art.3- Estensione dell'appalto

A richiesta dell'Amministrazione comunale l'appaltatore dovrà effettuare **uscite scolastiche**, nel periodo scolastico, nell'ambito del territorio regionale, come meglio precisato all'art. 4, comma 7 del presente capitolato.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico di cui al punto a) del precedente art. 1 deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico determinato dalle autorità scolastiche competenti, in orario antimeridiano e pomeridiano. Sulla base dei dati relativi al numero effettivo degli utenti, alla loro residenza, alla scuola

frequentata ed agli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la Ditta aggiudicataria, in collaborazione con l'Area Tecnica dovrà predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ove successivo all'inizio dell'anno scolastico, il piano attuativo del servizio di trasporto definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna dei ragazzi nel modo più razionale possibile, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale congiuntamente con l'individuazione dei chilometri effettivi necessari per il servizio. Qualsiasi variazione successiva dovrà essere concordata con l'Area Tecnica.

2. Il piano annuale di trasporto alunni, e in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli alunni.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunque far fronte nei termini richiesti ad ogni variazione anche se temporanea. Eventuali situazione particolari o modificazioni andranno sempre e comunque concordate con l'ufficio competente.

3. Non sono consentite in generale soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, in particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

4. (*Ammissione al servizio*) Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo gli alunni inseriti nell'elenco che sarà predisposto dall'Area Tecnica e comunicato alla ditta aggiudicataria. Non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti.

5. (*Durata del servizio*) Il servizio di trasporto scolastico, con l'esclusione delle vacanze estive e delle uscite di cui all'art.2 del presente capitolato, è articolato sulla base dei giorni della settimana stabiliti dal calendario scolastico approvato dalla Regione Marche, con una percorrenza stimata in circa **30.000 Km totali**.

Il conteggio chilometrico indicativo complessivo viene valutato in base ai chilometri effettivamente percorsi giornalmente per il trasporto alunni, dal primo alunno salito alla scuola e viceversa per ogni tratta.

6. (*Variazioni di percorso*) In ogni momento l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, senza alcuna limitazione, variazioni all'itinerario e alla percorrenza chilometrica in più o in meno, con conseguente rideterminazione del chilometraggio giornaliero.

Le variazioni chilometriche in aumento o in diminuzione inferiori o pari a 20 km giornalieri non danno luogo a modifiche nel corrispettivo originario del servizio.

Le variazioni chilometriche in aumento o in diminuzione superiori a 20 km giornalieri danno luogo a modifiche nel corrispettivo originario del servizio calcolato al costo chilometrico unitario di aggiudicazione ed applicato per differenza sulla parte eccedente i 20 km.

7. Il servizio di trasporto per le uscite scolastiche (didattiche, culturali, ricreative) dovrà essere garantito **per circa 1.500 km** ed effettuato su richiesta dell'Area Tecnica che provvederà, ricevuta la richiesta dalla Scuola, a darne tempestiva comunicazione alla Ditta; in questo caso si svolgerà durante l'orario scolastico e sarà concordato in orari tali da non impedire il normale servizio di trasporto scolastico.

Art. 5 - Durata dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di inizio del servizio se precedente, eventualmente rinnovabile, a discrezione dell'Amministrazione comunale, alle stesse condizioni per un altro anno.

2. Alla scadenza il contratto si intende cessato automaticamente, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

Art. 6 – Veicoli da destinare al servizio

1. Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, commi b) e c) del decreto 31/1/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", al D.M. 23 dicembre 2003 "Uso destinazione e distrazione degli autobus", al D.M. 1 aprile 2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus" e al Nuovo Codice della Strada Legge 285 del 30/04/1992 e s.m.i..

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo dovrà essere effettuato con autobus e minibus o scuolabus rispondenti al D.M. 18/4/977 e s.m.i., immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing) da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

2. Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare due automezzi con capienza sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza e le caratteristiche degli itinerari.

Detto mezzo deve:

- portare sulla fiancata la dicitura "Scuolabus"; tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo;
- essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche;
- essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro.

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, il predetto automezzo sarà utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui il mezzo è stato collaudato;

3. La Ditta Appaltatrice non può sostituire il mezzo utilizzato per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

del servizio di trasporto giornaliero.

La Ditta dovrà altresì assicurare il servizio anche nel caso di neve o ghiaccio, dotando i mezzi di idonee attrezzature.

Art. 7 - Modifiche di percorso e orario per eventi eccezionali

1. Quando per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani (cantieri per lavori stradali ecc), la ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza i cui eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo dell'impresa.

La ditta garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili che rendano indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'Ente appaltante o della scuola interessata.

2. La ditta è tenuta, in ipotesi di sciopero o assemblee del personale scolastico, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato ad un intero plesso scolastico.

Art. 8 - Garanzia del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore dovrà quindi in ogni modo sempre garantire il regolare svolgimento del servizio provvedendo a riparare prontamente il mezzo o sostituire il personale in caso di contrattempi (guasti meccanici, assenze, sciopero, ecc.) che potrebbero verificarsi, sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità o maggiori spese.

Non sono pertanto ammesse interruzioni del servizio.

2. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.

Pertanto la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 9 - Carattere del servizio

1. Considerata la caratteristica anche educativa del servizio, l'appaltatore deve garantire la presenza di personale idoneo, anche dal punto di vista comportamentale, alla guida dei pulmini.
2. L'appaltatore deve, altresì, garantire la presenza sul pulmino dello stesso operatore di guida, salvo casi eccezionali di malattia e/o congedi, ovvero derivanti da un'inedoneità concordata con l'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Comunicazioni

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.
2. A tal fine l'autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

Art. 11 - Personale

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si può avvalere di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
 - certificato di abilitazione professionale (CAP) o carta di qualificazione del conducente (CQC) ;
3. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Area Tecnica del Comune.
4. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
5. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.
6. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio;
7. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso non corretto del telefono durante la guida), ancorché non certificati nella fattispecie penale, la ditta è tenuta, a semplice richiesta dell'Amministrazione, all'immediata sostituzione del personale interessato fermo restando che l'Amministrazione, avuto riguardo alla gravità e/o reiterazione del comportamento, si riserva di procedere *ad nutum* alla risoluzione del contratto.
8. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. La ditta è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico.
9. La Ditta è tenuta ad erogare con regolarità e continuità le retribuzioni mensili al personale impiegato nel servizio, applicare al personale tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul

lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

10. La Ditta Appaltatrice è obbligata a esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

Art. 12 - Norme di comportamento e responsabilità degli autisti

1. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- non apportare, di propria iniziativa, modifiche anche temporanee, agli itinerari, alle fermate o agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- concordare annualmente con l'eventuale personale di sorveglianza i loro punti di salita e discesa dai mezzi;
- effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune

2. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti disposizioni:

- prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- consegnare gli alunni al personale docente delle scuole di destinazione mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi;
- prelevare gli alunni dalle scuole di appartenenza negli orari stabiliti, con discesa alle fermate definite;
- consegnare l'alunno esclusivamente a uno dei genitori o ad altra persona adulta da questi debitamente autorizzata per iscritto;
- qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, trattenere lo stesso a bordo del mezzo fino alla fine del percorso e accompagnarlo quindi all'Ufficio Polizia Municipale che è incaricato di rintracciare il genitore;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o di altri autorizzati;
- avvisare immediatamente il pronto intervento sanitario in caso di malore o infortunio di passeggeri.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In particolare, il Comune si riserva di effettuare controlli periodici ed ispezioni sugli

automezzi per verificare l'osservanza degli orari, l'idoneità del mezzo utilizzato e del personale conducente, la presenza degli accompagnatori, le condizioni igienico sanitarie dei mezzi e in generale per gli aspetti della qualità, sicurezza e rapporti con l'utenza.

2. La Ditta Appaltatrice, una volta definito il percorso, si obbliga a consegnare al Comune i dati relativi alla percorrenza chilometrica e i dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.

3. E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti. I dipendenti del Comune all'uopo autorizzati hanno libero accesso sui mezzi adibiti al trasporto sia nei luoghi di deposito e sosta sia durante l'espletamento del servizio.

Art. 14 - Oneri

1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.

2. La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

3. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;

4. La Ditta è tenuta per i propri dipendenti al rispetto del C.C.N.L. della categoria di appartenenza, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali, ed assicurativi del settore e degli eventuali contatti integrativi escludendo l'utilizzo di salari convenzionali.

5. La ditta, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia del libretto di circolazione del mezzo;
- copia delle polizze assicurative del mezzo;
- copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) o Carta di qualificazione dei conducenti (CQC);
- elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D.Lgs 196/2003, del personale impiegato per il servizio;

6. La ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione o sostituzione dell'organico impiegato, inviando copia dei documenti sopraccitati.

Art. 15 – Obblighi assicurativi e responsabilità

1. E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

3. A garanzia della copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per danni alle persone, compresa la copertura infortunio in salita e discesa. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

4. Per il veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa (RC auto), con massimali non inferiori a € 10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

5. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 16 – Periodo di Prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di due mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l'amministrazione ha facoltà di risolvere con lettera motivata da indirizzare alla ditta aggiudicataria e successivamente aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente all'esigenza dell'Amministrazione, senza che niente sia dovuto all'impresa aggiudicataria a nessun altro titolo.

Art. 17 – Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta Appaltatrice è tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, a presentare una **cauzione definitiva** pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, in conformità all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.lgs 385/93 art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della corretta gestione (art.113 del D. Lgs.12.04.06, n.163).

Art. 18 - Tariffe

1. La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso.
2. Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti.
3. Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

Art. 19 – Prezzi

Per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico il Comune riconoscerà all'appaltatore il prezzo chilometrico di aggiudicazione (oltre Iva) moltiplicato i chilometri giornalieri effettivi, determinati congiuntamente con l'Amministrazione comunale alla data di inizio dell'esecuzione del contratto e successivamente, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 4, comma 1 del presente capitolato.

Art. 20 - Pagamento del servizio

Il pagamento del servizio, per ciascun anno scolastico, avverrà in rate mensili posticipate entro 30 gg dalla data di presentazione di regolare fattura all'Ufficio Protocollo del Comune, ferma restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC).

Eventuali variazioni di importo mensili per i motivi di cui agli articoli precedenti verranno liquidate a parte con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato

articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Art. 22 - Responsabilità

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. La Ditta appaltatrice risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

Art. 23 – Penalità

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, ai regolamenti concernenti il servizio stesso e a tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto si procederà in primo luogo all'applicazione delle seguenti penalità:

- € 1.000,00 nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia effettuato in maniera incompleta;
- € 800,00 per utilizzo di mezzi non conformi o di autisti non in regola alla normativa vigente;
- € 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme alle modalità organizzative stabilite nel piano annuale di servizio;
- € 400,00 per inosservanza degli orari di servizio;

3. Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità a suo insindacabile giudizio.

4. Si procede al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice.

Art. 24- Procedura per l'applicazione delle penalità

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 7 gg. dal ricevimento per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'ente appaltante, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, ovvero, in alternativa, ad applicare la penale aumentata del 100% del valore della prestazione giornaliera.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla ditta appaltatrice per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con raccomandata A. R. le penalità e ogni altro provvedimento di contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto – unitariamente considerato – sarà risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 25 - Controversie

In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e il Comune appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Ascoli Piceno.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

1. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato d'appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C. C., ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale richiesto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno due volte nell'anno scolastico mediante nota scritta all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggior prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'art. 1456 C. C., in caso di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dal prestatore del servizio;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio oppure reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, ma che comunque compromettano la regolarità e la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di norme contrattuali previste dal CCNL della categoria di appartenenza.
- infrazione da parte del prestatore del servizio di ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

3. Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti diversi.

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non è autorizzato il subappalto.

Art. 28 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 29 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 30 - Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Rotella, via Umberto I, n. 11.

Art. 31 - Rinvio a norme vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 32 – Scioperi

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dall'impresa in occasione dell'offerta, della stipulazione del contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.

Art. 34 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 1 del DPR 62/2013

La Ditta affidataria è tenuta a dichiarare, in sede di stipulazione contrattuale, di essere stata informata, ex art. 28 comma 1 del DPR 62/2013, delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

IL SINDACO

F.to Dott. Agr. Giovanni Borraccini